



Comune di VOLLA

(Città metropolitana di Napoli)

ORDINANZA Nr. 39 del 11/10/2017

PROT. N. 25599
DEL 11/10/2017

Oggetto: REVOCA ORDINANZA N. 173/2014 E CONTESTUALE RIAPERTURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLA VIA COZZONE PER GIORNI 40, OVVERO DAL 16/10/2017 FINO AL 24/11/2017, NECESSARI AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI STRADALI (ESECUZIONE DI UN ATTRAVERSAMENTO STRADALE PER LA POSA DI CONDOTTA GAS) DA ESEGUIRSI SUL TRATTO EXTRAURBANO RICADENTE NEL COMUNE DI VOLLA E DENOMINATO VIA LUFRANO (S.P. 46 BRECCIE IN VOLLA).

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che:

- In data 17.12.2014 con Ordinanza n. 173 veniva disposta la chiusura totale della Via Cozzone stante l'impraticabilità della stessa, in quanto, costitutiva pericolo per la pubblica e privata incolumità a causa dello stato di dissesto in cui versava;
- Con il predetto dispositivo si disponeva che la chiusura era da considerarsi a tempo indefinito, ovvero fino a che la stessa non veniva adeguatamente messa in sicurezza e resa nuovamente sicura per la circolazione stradale;
- Successivamente la chiusura del tratto di strada di cui si discute veniva prorogato ad oltranza, onde consentire la realizzazione del metanodotto "Variante metanodotto derivazione per Napoli ed opere connesse" a cura della società SNAM Rete Gas S.p.A. con sede legale in San Donato Milanese (MI) alla Piazza Santa Barbara n. 7;
- In data 01.08.2017 con nota prot. n. 20548 la società SNAM Rete Gas S.p.A. comunicava al Comune di Volla l'inizio di lavori stradali (esecuzione di un attraversamento stradale per la posa di condotta gas) da eseguirsi sul tratto extraurbano ricadente nel Comune di Volla e denominato Via Lufrano (S.P. 46 Breccie in Volla);
- A tal fine in data 25.09.2017 la Città Metropolitana di Napoli con determinazione dirigenziale n. 5028 cedeva in concessione alla società SNAM Rete Gas S.p.A., per giorni 40, l'occupazione permanente di suolo della S.P. n. 46 Breccie di Volla (tratto extraurbano ricadente nel territorio comunale denominato Via Lufrano);

Considerato che:

- Per poter dare corso ai predetti lavori si rende necessario deviare il traffico pesante (veicolo con massa superiore alle 3,5 tonnellate) transitante sul tratto stradale della Via Lufrano interessato dai lavori sulla Via Cozzone;
- A tal proposito la società SNAM Rete Gas S.p.A. ha apportato i dovuti adeguamenti onde consentire la circolazione stradale sulla Via Cozzone per il tempo strettamente necessario per la realizzazione dei lavori sulla Via Lufrano;

- Si rende necessario al riguardo disciplinare la circolazione stradale in via temporanea;

Verificato che:

- Per motivi di sicurezza si rende necessario deviare il traffico veicolare relativo ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate (con esclusione dei residenti e/o società ivi presenti) transitante sulla Via Lufrano (tratto compreso dall'incrocio con Via Palazziello fino alla Via Cozzone) in un percorso alternativo (indicato da apposita segnaletica verticale) e più precisamente:
 1. Il traffico proveniente da Casalnuovo di Napoli con percorrenza Via Palazziello in direzione Casoria – autostrade sarà deviato per la Cozzone;
 2. Il traffico proveniente da Napoli con percorrenza Via Palazziello in direzione Casoria – autostrade, sarà deviato per la Via Cozzone;
 3. Il traffico proveniente da Casoria con percorrenza Via Lufrano in direzione Volla, sarà deviato per la Via Cozzone;

Ritenuto:

- Non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge nr. 241/90 data la generalità dei destinatari cui il presente provvedimento è destinato;

Preso atto:

- della relazione congiunta del personale PM con personale dell'UTC prot. nr. 25553 del 11/10/2017;
- degli artt. 5, terzo comma; 6 e 7 comma 1, lett. a) e l'art. 7 comma 1, lettera “a” in relazione all'art. 6, comma 4, lettera “b”, del Nuovo Codice della strada, approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;
- del D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada);
- del T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000;

Al fine di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica

ORDINA

1. La revoca dell'ordinanza n. 173/2014 e la contestuale riapertura al traffico veicolare della Via Cozzone per giorni 40, ovvero dal 16/10/2017 fino al 24/11/2017, necessari al completamento dei lavori stradali (esecuzione di un attraversamento stradale per la posa di condotta gas) da eseguirsi sul tratto extraurbano ricadente nel Comune di Volla e denominato Via Lufrano;
2. Di istituire onde disciplinare, per tutta la durata del presente dispositivo, la circolazione stradale sulla Via Cozzone il limite di velocità di 30 Km/h, il divieto di soprasso, nonché il divieto di sosta su entrambi i lati della predetta strada;
3. Di deviare il traffico veicolare relativo ai veicoli con massa superiore alle 3,5 tonnellate (con esclusione dei residenti e/o società ivi presenti) transitante sulla Via Lufrano (tratto compreso dall'incrocio con Via Palazziello fino alla Via Cozzone) in un percorso alternativo (indicato da apposita segnaletica verticale) e più precisamente:
 - Il traffico proveniente da Casalnuovo di Napoli con percorrenza Via Palazziello in direzione Casoria – autostrade sarà deviato per la via Cozzone;
 - Il traffico proveniente da Napoli con percorrenza Via Palazziello in direzione Casoria – autostrade, sarà deviato per la Via Cozzone;
 - Il traffico proveniente da Casoria con percorrenza Via Lufrano in direzione Volla, sarà deviato per la Via Cozzone;
1. Alla società SNAM Rete Gas S.p.A. di installare adeguata segnaletica temporanea in conformità al D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo C.d.S.) e D.P.R. n. 495 del 16/12/1992

(Reg. di esecuzione), da posizionarsi almeno 48 ore prima dall'inizio dell'evento;

2. Il responsabile del procedimento relativa alla presente ordinanza è l'A.C. De Crescenzo E.

Della presente Ordinanza viene data pubblicità mediante pubblica affissione della stessa, da idonea segnaletica stradale da apporsi almeno 48 ore prima dell'inizio dell'evento ed infine mediante la pubblicazione all'Albo on line del Comune.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso per quanto di competenza e/o conoscenza:

- Al Commissario Straordinario sede;
- Al Commissariato di P.S. Ponticelli – Napoli;
- Alla Locale Stazione dei Carabinieri di Volla;
- Alla Snam Rete Gas Spa;
- Ai servizi di trasporto pubblico locale (ANM – CLP – GRICI BUS);
- Alla Polizia Locale del Comune di Casoria,

Gli operatori della Polizia Stradale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992, sono incaricati all'esecuzione e all'osservanza della presente ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 legge 07.08.1990 n. 241 ss.mm.ii. si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque abbia interesse legittimo, può proporre Ricorso Giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere e/o violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Campania o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

In relazione al disposto art. 37 comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e ss.mm.ii. sempre nel termine di gg. 60 dalla data di pubblicazione e/o notificazione potrà essere proposto ricorso, chiunque abbia interesse legittimo, all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dell'Infrastrutture e Trasporti secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e ss.m..ii.

Per l'inosservanza della presente trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo codice della Strada nonché dalla nuova normativa vigente in materia.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

IL RESPONSABILE 5_SETTORE POLIZIA LOCALE
FORMISANO GIUSEPPE